

FASCICOLO  
REGOLAM.

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI MAFALDA  
(Provincia di Campobasso)

DELIBERAZIONE N. 30

Trasmessa al Co.Re.Co.  
il 29/03/2000  
Prot. N. 1881

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Adunanza Straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA  
DEI DATI PERSONALI.

L'anno **DUEMILA** il giorno **VENTISETTE** del mese di **MARZO (27/03/2000)**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale in Mafalda.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati a seduta, per le ore 19.30, i Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1) RICCIONI	Egidio	X	
2) MASTRAGOSTINO	Luciano	X	
3) SPATOCCO	Vincenzo	X	
4) MASTRANGELO	Biondo	X	
5) FALCONE	Stefano		X
6) GIANFELICE	Giovanni	X	
7) RATENI	Nicola	X	
8) ROSSI	Pierluigi	X	
9) VIZZARRI	Stefania	X	
10) PERNA	Ottavio		X
11) MASSIMI	Pasqualino	X	
12) PALMISCIANO	Barbara	X	
13) DI GRANDE	Maria Grazia		X
<b>TOTALI .....</b>		<b>10</b>	<b>3</b>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **D.ssa Rosalba MUCCIARELLA**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Egidio RICCIONI - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. 9 dell'Ordine del giorno.

Il Sindaco/Presidente illustra l'argomento, spiegando che ci si trova di fronte ad una scadenza di legge, che impone l'avvio dell'adeguamento del nostro ordinamento ai principi affermati dalla legge n.675/96. Il Comune è, infatti, un Ente utilizzatore dei dati personali, per cui è necessario disciplinarne l'utilizzo ed il trattamento a salvaguardia dei cittadini. Quindi, preso atto della assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione e dispone che si passi alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 1 dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 stabilisce che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- il comma 2 del predetto articolo sancisce, in via generale, che la comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento;
- il comma 3 del suindicato articolo stabilisce che la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento;

Richiamato, altresì, il D.Lgs. 11 maggio 1999 n.135 avente ad oggetto "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996 n. 675 sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici";

Preso atto che dalla combinazione dell' artt.41, comma 3, della legge n.675/1996 e del D.P.R. 28 luglio 1999 n.318 è necessario procedere entro il 29 marzo c.a. all'avvio dell'adeguamento dell'ordinamento interno alle citate previsioni normative;

Considerato che con specifiche norme regolamentari può essere delineato in modo più flessibile e con adeguate forme di garanzia il rapporto tra Comune e soggetti privati in ordine alla comunicazione ed alla diffusione di dati personali e che risulta necessario, in ragione del quadro normativo richiamato, definire uno strumento regolamentare che consenta alle varie articolazioni organizzative del Comune di operare con la massima sicurezza ed efficienza nel trattamento dei dati personali e nella gestione delle banche dati;

Esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto dal competente ufficio, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che con successivi provvedimenti degli organi competenti sarà dato corso all'applicazione del Regolamento sotto il profilo dello sviluppo di adeguate misure organizzative e tecniche;

Visto l'art. 32 della legge n. 142/90;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Amministrazione;

Con voti favorevoli n.10, contrari n. //, astenuti n. //, espressi in forma palese per alzata di mano;

A

1.

co

31

2.

dal

inte

c) l

Art

I. II

artic

dell'

2. II

nell'a

uno

1996

3. Og

a)

appar

b) pr

c) pr

co

d) è r

e) in

gestio

9 cur

4. I res

degli in

Art.3 D

I. Ogni

della leg

2. Le ric

presentat

3. La G

transitori

1996, n. (

Art.4 Inc

I. Le ban

Giunta co

2. Di nor

## DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni di cui in narrativa, il "Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali", che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **di dare atto** che con successivi provvedimenti degli organi competenti sarà dato corso all'applicazione del Regolamento sotto il profilo dello sviluppo di adeguate misure organizzative e tecniche, e che, in particolare, la Giunta dovrà approvare la ricognizione delle banche-dati e - se necessario - l'integrazione della disciplina legislativa sotto il profilo dei tipi di dati sensibili e delle operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 22 comma 3/bis della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni;

3. **di trasmettere** il presente atto al Comitato Regionale di Controllo per il dovuto controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 33, della L.n. 127/97.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to: Egidio RICCIONI

F.to: D.ssa Rosalba MUCCIARELLA


Il Segretario Comunale, dietro conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il giorno 29/03/2000 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li 29/03/2000

IL SEGRETARIO

F.to: D.ssa Rosalba MUCCIARELLA

Per estratto conforme per uso amministrativo, li 29/03/2000



IL SEGRETARIO  
*Rosalba Mucciarella*

REGIONE MOLISE - COMITATO DI CONTROLLO  
Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di Campobasso

Prot. N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nella seduta del \_\_\_\_\_ non rileva vizi di legittimità

IL PRESIDENTE

Per c.o.  
Campobasso, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

# REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

## **Art.1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione comunale in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono: a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti; b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese;
- c) le funzioni collegate all'accesso e all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza.

## **Art.2 Titolare, Responsabili ed Incaricati.**

1. Il Comune di Mafalda è *il titolare dei trattamenti dei dati personali* gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche dati ad esse afferenti. Al Sindaco, legale rappresentante dell'ente, o a un suo delegato spettano gli adempimenti che la legge affida al 'titolare'.
2. I Responsabili dei servizi (e degli uffici) individuati dal Sindaco sono responsabili dei trattamenti nell'ambito dei rispettivi settori. Il Sindaco può comunque designare con apposito provvedimento uno o più 'responsabili' diversi dai predetti soggetti, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Ogni responsabile dei trattamenti:
  - a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Settore o alle unità operative cui sovrintende;
  - b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
  - c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
  - d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
  - e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e trattamento dei dati stessi;
- 9 cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
4. I responsabili provvedono, in relazione alle strutture di propria competenza, all'individuazione degli *incaricati del trattamento*.

## **Art.3 Diritti dell'interessato.**

1. Ogni responsabile dei trattamenti dà ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono presentate al responsabile del trattamento o all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune.
3. La Giunta comunale può determinare un contributo spese a carico del richiedente, in via transitoria, sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

## **Art.4 Individuazione delle banche dati.**

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione comunale sono individuate con provvedimento della Giunta comunale su proposta dei responsabili dei trattamenti.
2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

## **Art.5 Misure di sicurezza.**

1. In conformità al D. Lgs. n. 135/99 e al D.P.R. n.318/99, ogni responsabile dei trattamenti - avvalendosi della collaborazione del responsabile dei servizi informatici - provvede all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

- a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento delle banche dati o dei rispettivi locali;
- b) l'accesso non autorizzato;
- c) modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
- d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

## **Art.6 Trattamento dei dati - Comunicazione/diffusione.**

I. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

2. Ogni richiesta di comunicazione di dati personali rivolta da privati deve essere scritta e motivata e deve indicare le norme di legge o di regolamento su cui si basa.

3. La comunicazione/diffusione dei dati è ammessa:

- a) nei casi previsti dalla legge;
- b) nei casi previsti dai regolamenti, statali e comunali;
- c) in altri casi in cui la comunicazione di dati a soggetti pubblici sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, previa autorizzazione del Garante. Non è mai possibile comunicare dati ai privati fuori dai casi previsti sub "a" e "b".

4. Al fine di semplificare la comunicazione/diffusione ai sensi del caso b) di cui al precedente comma, l'Ente si riserva di comunicare i dati personali necessari a tutti soggetti - pubblici e privati - che operano in attività collegate alle proprie finalità istituzionali, fatto salvo quanto stabilito in materia di dati sensibili.

5. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria.

6. Il divieto di cui al precedente comma non si applica al personale dipendente del Comune e delle sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

## **Art.7 La tutela dei dati sensibili.**

I. Nell'ambito del trattamento dei dati sensibili l'Ente si attiene ai seguenti principi:

- il massimo rispetto della dignità dell'interessato, agevolando l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675 (accesso, correzione dati, opposizione al trattamento, ecc.);

- i dati sono raccolti presso l'interessato (se possibile);

- tutti i dati sensibili contenuti in elenchi o banche dati informatiche devono essere criptati, in modo da poter identificare gli interessati solo in caso di necessità - ciò vale anche per i dati sanitari e sessuali su supporto cartaceo, da conservare separatamente;

- si possono trattare i soli dati essenziali, cioè non sostituibili con dati non sensibili, verificandone periodicamente la pertinenza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite (art. 9 l. 675);

- si possono svolgere soltanto le operazioni strettamente necessarie al perseguimento della finalità sottesa al trattamento (principio di pertinenza).

2. Il trattamento dei dati sensibili è consentito ai soggetti pubblici nei seguenti casi:

- A. quando la legge individua la "rilevante finalità di interesse pubblico" perseguita, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili (comunicazione, diffusione, ecc.);
- B. quando la legge individua il "rilevante interesse pubblico" ma non i tipi di dati e le operazioni, che possono essere specificati dall'ente stesso con norma regolamentare o a carattere organizzativo;
- C. in mancanza di una espressa disposizione di legge, il trattamento può essere autorizzato dal Garante il quale individua entro 90 giorni dalla richiesta le attività che perseguono "rilevanti finalità di interesse pubblico";
3. La comunicazione/diffusione dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla riservatezza, da combinarsi con le norme di diritto positivo e di diritto vivente in materia di accesso ai documenti amministrativi.
4. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

#### **Art.8 Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati.**

1. Il Comune favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio operanti nell'ambito dell'Unione Europea, nel rispetto del diritto alla riservatezza con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.
3. La trasmissione di dati o documenti può essere preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

#### **Art.9 Controlli.**

1. A cura dei responsabili dei trattamenti sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca-dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

#### **Art.10 Disposizioni finali e transitorie.**

- I. Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e del D. Lgs. n. 135/99.
3. La Giunta comunale provvede, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, con propri atti a disciplinare i profili organizzativi discendenti dal presente regolamento per la tutela dei dati personali nell'ambito dell'Amministrazione comunale.